

Bellarmin à l'évêque de Bagnoréa.

Rome, 29 mai 1599.

cf I 39

1 Per quanto trovo ne'sacri dottori et ho conferito con alcuni padri della Compagnia, oltre il precetto di Christo N.S<sup>ore</sup> siamo tenuti ad amare l'inimico et di prestargli tutti quei segni esteriori che sogliono fra gl'amici intervenire, et che senza scandalo non si possono tralasciare. 5 re. Quanto poi al dargli la pace, se vogliamo intendere che questo nome di pace importi non odiare l'inimico et quel più che sopra ho detto, chiara cosa è che siamo nell'istessi termini d'amare l'inimico; ma se per dargli la pace intenderemo cassargli la querela nel foro esteriore dell'homicidio overo altro delitto c'habbia commesso, per il che venga il giudice ad assolverlo ò miti<sup>1</sup>gargli la pena che meriterebbe, in questo caso non siamo 10 tenuti sempre dargliela, eccetto quando, ciò non facendo, fusse per risultarne qualche grave scandalo. Et è tanto vero che in rigore non siamo tenuti dare la pace all'inimico nel sudetto modo, che, se alcuno si movesse per mero zelo di giustitia à non cassare la querela all'inimico et lasciasse ch'egli fusse punito conforme à meriti del delitto, potrebbe in ciò 15 meritare per rispetto del bene publico.

Fonds Bellarm. 3, f.67. Minute autogr.